

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

PARERE N. 4 del 23.07.2009
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE
DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

IL QUESITO

Si chiede se in caso di autorizzazione al differimento del versamento dei contributi per chiusura estiva dell'azienda sia possibile differire anche il termine per la registrazione del Libro Unico del Lavoro.

* * *

I TERMINI DI COMPILAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO.

Come è noto, l'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, ha soppresso i libri paga e matricola, sostituendoli con il cosiddetto Libro Unico del Lavoro a far data dal 18 agosto 2008 (ossia dalla pubblicazione del D.M. 9 luglio 2008, contenente le disposizioni attuative della predetta Legge).

Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Sono tuttavia da ritenere tempestive e, quindi, non sanzionabili, le registrazioni effettuate successivamente tale termine, purché avvengano entro lo stesso giorno in cui è versata la contribuzione mensile (art. 39, comma 3, D.L. n. 112/2008).

Al riguardo, secondo la prassi amministrativa del Ministero del lavoro (cfr. circolare 21 agosto 2008 n. 20), la norma si pone *“lo scopo evidente di uniformare il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi”* sicché *“si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza”*.

Lo stesso Ministero del Lavoro ha chiarito che *“In caso di differimento degli obblighi contributivi risulta conseguentemente differito anche il termine per la compilazione del libro unico”* (cfr. *Vademecum* del Ministero del Lavoro, Sezione A, Quesito n. 25).

DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI IN CASO DI CHIUSURA ESTIVA DELL'AZIENDA.

Secondo la consolidata prassi dell'INPS, il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento contributivo in caso di chiusura estiva dell'azienda (circolare INPS 24 aprile 1980 n. 90).

Più nello specifico, la richiesta va presentata entro il mese di maggio dell'anno in cui si intende procedere al differimento, anche quando il periodo feriale non coincide con quello tradizionale estivo, e vale per il mese (o per il minor periodo) di chiusura dell'azienda per ferie.

Il nuovo termine differito per il versamento della contribuzione coincide con la data di scadenza del pagamento dei contributi di competenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale il differimento è stato concesso, ossia il giorno 16 del secondo mese successivo (così, ad esempio, il termine per l'effettuazione delle annotazioni relative al mese di luglio sul Libro Unico del Lavoro è procrastinato dalla data di scadenza ordinaria, fissata per il 16 agosto, al 16 settembre).

In questo quadro, tenuto conto che la prassi amministrativa sopra illustrata consente di differire il termine di compilazione del Libro Unico del Lavoro, facendolo coincidere con la data di scadenza per il versamento dei contributi, si deve ritenere che, in caso di differimento del pagamento dei contributi per chiusura feriale dell'azienda, anche il termine per la compilazione del Libro Unico del Lavoro può essere procrastinato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui la medesima compilazione andava effettuata secondo la regola ordinaria.

Riferimenti normativi

Art. 39 D.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133; *Vademecum* del Ministero del Lavoro, Sezione A, Quesito n. 25; Circolare del Ministero del Lavoro 21 agosto 2008 n. 20; Circolare INPS 24 aprile 1980 n. 90.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

